



STATUTO

Art. 1. Costituzione, denominazione, controllo analogo

1. E' costituita, in attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea e di quelle nazionali e regionali in materia di società a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali, una società per azioni partecipata esclusivamente da enti pubblici, ovvero da società a sua volta partecipate interamente da enti pubblici, denominata SE.GEN. SpA.
2. La società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci che esercitano il controllo nei confronti della società analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni anche attraverso società holding a capitale interamente pubblico locale.
3. Per i fini di cui al precedente comma gli Enti Locali Soci della SEGEN SpA e gli Enti Locali Soci della SEGEN HOLDING srl adottano un apposito patto parasociale per disciplinare i rapporti tra gli stessi enti locali e la società.
4. Tali atti sono modificabili solo previo espresso consenso di tutti gli enti locali.

Art. 2 Sede

1. La società ha sede legale in Civitella Roveto (AQ).
2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può trasferire la sede legale della società in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio degli Enti locali soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 Oggetto

1. La società ha per oggetto:
 - a - l'attività di smaltimento per termodistruzione e/o altri metodi dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi o comunque ad essi assimilabili ovvero dei rifiuti e trattamento delle scorie risultanti dalle lavorazioni industriali derivanti di cui al D.Lgs. 22/97 il tutto nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e tutte le trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e la innocuizzazione definitiva nonché l'ammasso, il deposito, la discarica nel suolo e nel sottosuolo;
 - b - la realizzazione e gestione di impianti di discarica, stoccaggio, trattamento, rigenerazione, trasformazione, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui al D.Lgs. 05/02/1997 n. 22, nonché la realizzazione progettuale ed esecutiva di opere atte al recupero ambientale ivi compresa la realizzazione di impianti inerenti le aree di discarica esaurite o dismesse;
 - c - realizzazione e gestione di impianti di discarica, stoccaggio, trattamento, rigenerazione, trasformazione, recupero, raccolta e smaltimento dei rifiuti dell'amianto, nonché la realizzazione progettuale ed esecutiva di opere atte al recupero ambientale delle aree colpite da sostanze inquinanti;
 - d - l'attività di depurazione e del trattamento delle acque, derivanti da usi civili e produttivi, nonché da impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e procedimenti connessi;

- e - l'intermediazione commerciale nonché la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;
 - f - la produzione dell'energia elettrica con impianti di termodistruzione dei rifiuti, cogenerazione, turboespansione e da energie rinnovabili e non;
 - g - la produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas;
 - h - la gestione di impianti di gas metano per usi civili ed unità industriali produttive;
 - i - la captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi civili ed industriali;
 - l - le operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;
 - m - la gestione del servizio di raccolta dei dati di consumo dei servizi offerti e beni somministrati agli utenti, nonché la relativa bollettazione, anche di tutti i servizi accessori, e riscossione delle utenze.
 - n - Spazzamento strade sia manuale che meccanico, inclusa la pulizia manuale e meccanica di marciapiedi, strade, vialetti, box e piazzali, e lo svuotamento dei cestini portarifiuti,
 - o. pulizia e manutenzione di fossati griglie, fontane e caditoie;
 - p. servizio sgombero della neve dalle strade, dai marciapiedi, dalle piazze e dai piazzali ad uso pubblico
2. Sotto pena di grave irregolarità in caso di mancato rispetto della seguente previsione, oltre 80% del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società
3. Il collegio sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto degli enti locali soci.
4. La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nell'ambito dell'attività che la società potrà svolgere sono tassativamente escluse le attività riservate dalla legge a società avente requisiti diversi da quelli della presente società.
5. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
6. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.
7. La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con altre società pubbliche e le Università, e stipula con essi convenzioni
8. La società può compiere attività di analisi, studio e realizzazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economici e può fornire consulenze tecniche e commerciali e di engineering in genere.


Art. 5 Capitale sociale e soci

1. Il capitale sociale è fissato in 199.000 Euro diviso in 199.000 azioni nominative del valore nominale di 1,00 Euro cadauna (diconsi Euro uno).
2. Il domicilio dei Soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 Variazione del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del presente Statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale - salvo diversa deliberazione dell'Assemblea - gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile è fissato dall'Assemblea.
3. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto d'opzione spettante ai Soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale sociale approvata con le maggioranze di cui all'art. 2441 del Codice Civile.

4. I versamenti sugli aumenti di capitale potranno effettuarsi per decimi dei quali almeno tre devono essere versati all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità da questo fissate. A carico dei Soci ritardatari nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.



Art. 7 – Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.
2. La qualità di azionista comporta di per sé la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società e al presente Statuto; comporta inoltre la elezione del domicilio nel luogo risultante dal libro dei soci.

Art. 8 – Trasferimento delle azioni.

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e/o i diritti di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile – di seguito nel presente articolo semplicemente azioni – sono trasferibili solo ad Enti locali soci o ad altri Enti locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici di cui sono titolari.

2. Il trasferimento ad altri Enti locali delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente:

- a) L'Ente locale socio che intenda trasferire ad altri Enti locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.
- b) Il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.
- c) Gli enti locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.
- d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione
- e) Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
- f) Qualora nessun Ente locale socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri enti locali, che ne hanno fatto richiesta, purchè a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui alle successive lettere g) ed h), entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui alla lettera d).
- g) In caso di alienazione di azioni ad altri Enti locali, gli Enti locali soci dovranno chiedere, al Consiglio di Amministrazione, il gradimento. Nel caso l'Organo di Amministrazione sia individuato nell'Amministratore Unico il gradimento dovrà essere chiesto all'Assemblea Ordinaria.
- h) Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare all'Ente locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.
- i) 3. Il diritto di prelazione di cui sopra non si applica nel caso di conferimento delle azioni degli Enti Locali soci in Società Holding a capitale interamente pubblico.
- j) Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della società e degli Enti locali soci e non può essere annotato nel libro dei soci.

Art. 9 – Obbligazioni.

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità previste negli artt. 2410 e segg. del Codice Civile.
2. Le obbligazioni convertibili possono essere sottoscritte solamente dagli Enti locali soci e il loro trasferimento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente statuto.

Art. 10 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) l'Organo Amministrativo;
 - c) l'Organo di Controllo.
2. E' comunque fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea generale dei Soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei Soci ed esercita congiuntamente il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.
3. L'Assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico . Essa deve comunque essere convocata nell'ambito territoriale degli Enti locali soci.
4. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

Art. 12 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga necessario ovvero su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - nomina gli amministratori, determinandone il numero nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 19, e il presidente del consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 20 o l'Amministratore Unico ;
 - delibera in ordine al compenso degli amministratori;
 - nomina i componenti effettivi e supplenti e il presidente del collegio Sindacale;
 - fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
 - revoca gli amministratori e i componenti del collegio sindacale;
 - conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;
 - fissa il compenso alla società di revisione;
 - delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e la società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;
 - approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
 - delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
 - delibera ex art. 2446, comma 1, del Codice Civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
 - delibera sulle autorizzazioni agli Amministratori di cui al successivo art. 24;
 - delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente statuto.



Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno ovvero su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, escluse quelle di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, scissione e trasformazione;
- sulla nomina e revoca dei liquidatori;
- sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- sull'emissione di obbligazioni;
- sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, o da chi ne fa le veci, o l'Amministratore Unico con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare.

2. Il Presidente, o chi ne fa le veci, del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico può scegliere per la convocazione dell'Assemblea una delle seguenti modalità:

- a) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea;
- b) pubblicazione quindici (15) giorni prima dell'assemblea dell'avviso nei seguenti quotidiani: il Centro e il Tempo;
- c) pubblicazione quindici (15) giorni prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

Art. 15 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede legale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

2. I legali rappresentanti degli enti locali soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.

3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 del Codice Civile.

Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o da persona designata dagli intervenuti in Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.
4. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.
5. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervento, può procedere alla nomina di due scrutatori.
6. L'Assemblea adotta un regolamento contenente ulteriori disposizioni in merito al suo funzionamento.

Art. 17 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale, con diritto di voto, rappresentata.
2. La costituzione dell'Assemblea straordinaria e le sue deliberazioni sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
3. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto.

Art. 18 - Verbalizzazione degli atti

1. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, il quale deve essere approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, quando non sia redatto da un notaio.
2. Il verbale contiene le proposte presentate e le deliberazioni prese. A richiesta degli intervenuti sono messe a verbale le loro dichiarazioni.
3. Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti in giudizio o altrove saranno dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o l'Amministratore Unico o da un notaio.
4. Tutti i verbali delle Assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

Art. 19 - Amministratore Unico - Consiglio di Amministrazione

1. L'Assemblea determina la forma dell'Organo amministrativo della Società, che può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre (3) membri compreso il Presidente.
3. L'Assemblea elegge il Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione; può nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Al Vice Presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può altresì nominare un Segretario.
4. La nomina dell'Organo di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, rappresenta tutti i Soci ed Esso agisce in rappresentanza di tutti i Soci come previsto dall' art. 5 comma 5 del DLgs 50/2016 e s.m.i..
5. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
6. La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata con modalità tali da garantire il rispetto del D.P.R. 30.11.2012, n.25 e dunque che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.

7. I compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico sono stabiliti dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

8. E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui al presente Statuto, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

9. Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

10. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ.

Art. 20 – Nomina degli amministratori

1. Gli amministratori debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubblici e privati, ritenuta idonea all'espletamento dell'incarico.

2. Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile e all'art. 1, comma 734, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

b) si trovino in situazioni di conflitto di interessi con la Società; c) versino in ogni altra situazione di inconferibilità di incarico e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente. 3. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatta salva espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

4. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno dichiarare che non sussistano motivi di ineleggibilità, inconferibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso, nonché con gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi eventualmente ricoperti in altre società ed enti pubblici o privati.

5. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, la comunicazione va resa al Presidente del Collegio Sindacale. Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li ha nominati ai sensi dell'art. 2383 Cod. Civ.

Art. 21- Sostituzione degli Amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 2386 del Codice Civile, nell'ambito della lista cui appartenevano gli Amministratori cessati. Gli Amministratori temporaneamente nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

2. Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nella sede legale della Società o altrove, purchè nell'ambito del territorio degli Enti locali soci, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

2. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo, dall'eventuale Amministratore delegato, o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dal Collegio Sindacale.

3. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla Società. A tal fine il Presidente verificherà mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet che tutti gli Amministratori e Sindaci abbiano ricevuto l'avviso. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata, telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima.
4. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.
5. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.
6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 3.
7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.
10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.
11. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico esegue le deliberazioni dell'Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'Assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, le cui attribuzioni e competenze sono esercitate alla luce delle direttive e degli indirizzi delle amministrazioni socie, anche per il tramite della società Segen Holding s.r.l., delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
 - a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione delegherà le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, al Presidente con funzioni di Amministratore Delegato;
4. Il Consiglio o l'Amministratore Unico può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, un Direttore Generale, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.
5. All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai procuratori speciali di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita; il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico determinerà i compensi ad essi spettanti.



Art. 24 Autorizzazioni dell'assemblea e Controllo analogo dei Soci

1. 1. Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi.
2. Gli Enti pubblici soci della SEGEN SpA ed i soci della Segen Holding S.r.l., per il tramite di questa, svolgono il controllo analogo sulla società ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lvo 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e art. 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici
3. tale controllo analogo viene attuato attraverso autorizzazioni preventive degli atti più significativi, controlli contestuali, durante l'attività aziendale e successivamente in sede di rendicontazione, come di seguito specificato.
4. Il controllo ex ante viene svolto attraverso la preventiva autorizzazione in assemblea dei seguenti atti:
 - a) piano previsionale e programmatico (piano di sviluppo aziendale) contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
 - b) l'approvazione dei regolamenti di funzionamento della Società;
 - c) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello istituzionale della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
 - d) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
 - e) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
 - f) e, in generale, attraverso l'approvazione delle delibere assembleari che in qualsiasi modo attengano a materie eccedenti l'ordinaria amministrazione della Società.
5. L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma e dal successivo comma 9, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo e delibera con almeno i due terzi del capitale sociale e dei Soci.
6. Con l'avviso di convocazione, ai fini del controllo, sono trasmessi agli enti locali soci i documenti riferiti all'ordine del giorno, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.
7. Il piano previsionale e programmatico (piano di sviluppo aziendale) deve, in ogni caso, essere trasmesso agli enti locali soci entro il 20 novembre di ciascun anno.
8. Il controllo contestuale viene svolto con trasmissione di relazioni periodiche alle Amministrazioni socie, ed inoltre con:
 - l'invio delle relazioni con periodicità almeno una volta ogni sei mesi sull'andamento della società contenente la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione delle azioni correttive;
 - il diritto di ciascuno dei Soci di richiedere alla Società in qualsiasi momento ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.
9. Il controllo ex post viene esercitato attraverso l'approvazione del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016

Art. 25 - Rappresentanza della società

1. La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico .
2. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 26 - Nomina e composizione dell'Organo di Controllo

1. Con decisione dei soci, l'Assemblea può nominare il Revisore o il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile ed in ottemperanza alle norme in vigore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
3. Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; saranno inoltre nominati due sindaci supplenti. I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente. I sindaci resteranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili.
4. La nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente. Parimenti la nomina dei due supplenti avviene in modo da garantire la presenza dell'uno e dell'altro genere. Se nel corso del mandato vengono meno uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire la quota di genere meno rappresentato.
5. L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina in conformità alla normativa vigente.

Art. 26 bis - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore o da una società di revisione. L'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito dall'Assemblea dei soci, la quale ne determinerà il corrispettivo.

Art. 27 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci entro centoventi giorni, ovvero qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 28 - Destinazione degli utili


1. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art. 29 - Scioglimento e Liquidazione

1. In ogni caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, gli emolumenti e dettando le norme per la liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile.

Art. 30 – Controversie – clausola arbitrale

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile



competenza dell'autorità giudiziaria, è demandata, per la sua risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte. La nomina di tre arbitri è demandata al Presidente del Tribunale di Avezzano. Nell'ipotesi di controversia con un numero di contendenti superiore a due, la designazione dei tre arbitri, entro trenta giorni dalla prima notifica, compete direttamente al Presidente del Tribunale di Avezzano. La presente clausola compromissoria ha ad oggetto anche le controversie proposte da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti.

2. Il Collegio risiede ad Avezzano ed ha i più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. La determinazione del Collegio viene assunta a maggioranza. La determinazione del Collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il Collegio determina altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi.

3. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è stabilito nel Tribunale di Avezzano.

F.to Fernando Capone

F.to Giuseppe Altieri notaio